

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale **ColorEsperanza**

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "ColorEsperanza", in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI).

L'associazione è una libera formazione sociale apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Essa potrà aprire sedi e succursali in altre città e regioni d'Italia. Ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e della legge regionale della Lombardia 1/2008, l'associazione si configura quale "Associazione di Promozione Sociale". L'associazione è disciplinata, oltre che dalla legge 383/2000, dagli art. 36 e seguenti del codice civile nonché del presente statuto.

Art. 2 – Scopi ed attività

L'Associazione – nel perseguire finalità di solidarietà sociale in favore degli associati e di terzi - si propone i seguenti scopi:

- Valorizzazione e diffusione in Italia e in particolare nella Provincia di Milano di culture e arti di altri paesi e popoli
- Crescita della conoscenza e della consapevolezza in Italia e in particolare nella Provincia di Milano del contesto politico, socio-culturale, linguistico ed economico di aree geografiche nel cui ambito si svilupperanno iniziative di scambio internazionale
- Promozione del processo di integrazione dei migranti e della loro partecipazione attiva e responsabile alla vita delle comunità locali
- Promozione dei valori e della pratica della solidarietà internazionale
- Educazione all'intercultura e allo sviluppo sostenibile
- Realizzazione di scambi internazionali per giovani
- Promozione del protagonismo e del volontariato giovanile
- Promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione e della cultura del volontariato
- La solidarietà tra i soci nell'ottica di una visione solidaristica della società.

L'Associazione per il raggiungimento di tali scopi si propone di svolgere le seguenti attività:

Formazione e informazione:

- Interventi di sensibilizzazione e informazione nelle scuole di primo e secondo grado e nelle università sui temi del dialogo interculturale, dell'educazione alla mondialità e della solidarietà
- Corsi di formazione per insegnanti ed educatori sull'educazione allo sviluppo sostenibile e l'intercultura
- Seminari, conferenza e iniziative pubbliche per promuovere la conoscenza dei contesti politici, socio-culturali ed economici di aree geografiche del sud del mondo
- Corsi di promozione delle culture di altri paesi, anche attraverso l'avvicinamento alla lingua, alla musica, alla cultura e alle tradizioni locali
- Incontri, laboratori e corsi rivolti alla promozione del volontariato, della risoluzione di conflitti, della promozione associativa, del miglioramento del benessere personale
- Sostenere la formazione in Italia e in paesi terzi di personale operante nell'ambito educativo e di intervento sociale

Immigrazione e intercultura:

- Corsi di formazione e orientamento per gli immigrati, per favorirne la partecipazione e l'integrazione nelle comunità locali

Arte e cultura:

- Organizzazione mostre fotografiche, artigianato, arti visive e design

- Realizzazione e promozione di video per la diffusione di una cultura di solidarietà e la conoscenza delle problematiche delle aree del sud del mondo
- Redazione e realizzazione di materiale informativo di vario genere (libri, volantini, manifesti, articoli, comunicati, ...) sul tema della cooperazione internazionale, della solidarietà e delle realtà in cui si opera, anche attraverso progetti e il sostegno di enti terzi

Scambi internazionali e turismo responsabile:

- Organizzazione e promozione di viaggi di conoscenza e campi volontariato, principalmente, ma non esclusivamente, in Repubblica Dominicana e Haiti rivolti ai giovani

Raccolte fondi:

- Iniziative di raccolte fondi e a carattere benefico per sostenere progetti e organizzazioni nei paesi del Sud del mondo
- Sostegno e promozione di iniziative nell'ambito della cooperazione e sviluppo internazionale, di cooperazione decentrata e di co-sviluppo, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, in Italia e all'estero
- Organizzazione e partecipazione a iniziative di commercio equo solidale
- Attività aggregative, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci

L'associazione potrà svolgere qualunque attività connessa o accessoria a quelle sopra elencate, necessarie o utili alla realizzazione delle finalità sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Per realizzare le sue finalità l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni con altre associazioni analoghe, con enti pubblici e privati, con associazioni di promozione sociale, solidarietà sociale e volontariato ed ogni altra tipologia di ente non profit in una logica di promozione sociale. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, tutela i diritti inviolabili della persona.

Articolo 3 – Soci

Possono domandare di aderire all'Associazione di promozione Sociale le persone fisiche, le Associazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, Assistenziale e Culturale, le Cooperative Sociali, i Club di Servizio, gli Enti e le Organizzazioni senza fini di lucro in genere che, avendo come scopo la solidarietà sociale, e condividendo le finalità dell'associazione, siano ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta e che siano in regola con il pagamento delle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annua, che viene periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e vale per l'anno solare in cui è versata. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione. La quota sociale è intrasferibile ed intrasmissibile in qualunque caso. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

Articolo 4 – Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Chiunque intenda diventare socio deve:

- presentare domanda su apposito modello;
- i soci hanno il dovere di osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nella legge 383/2000, il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.
- i soci possono, inoltre, essere chiamati a svolgere le attività preventivamente concordate;
- accettare e condividere quanto indicato nello statuto e nei regolamenti interni.

I Soci in regola con la quota di iscrizione hanno i seguenti diritti:

- di partecipare, secondo il principio democratico, alla organizzazione ed alla vita associativa

- di eleggere gli organi statutari dell'associazione;
- di ottenere informazioni ed esercitare controlli stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
- di ottenere il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione.
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione

I Soci dovranno prestare la propria attività in modo spontaneo e gratuito, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto successivamente, e dovranno tenere una condotta morale conforme all'attività dell'Associazione. Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. In taluni casi, in conformità alla legge 383/2000, è possibile in caso di particolare necessità assumere dipendenti, avvalersi di consulenti anche ricorrendo ai propri soci. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe.

Articolo 5 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, scioglimento dell'ente associato o esclusione.

Nel primo caso il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel secondo caso, il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il socio che non ha versato la quota associativa entro la scadenza annua stabilita per il versamento;

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può dichiarare l'esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

- non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- leda l'immagine dell'Associazione.
- non provveda al pagamento, entro 10 giorni dalla messa in mora, dei servizi fruiti o delle spese annuali deliberate dal Consiglio Direttivo o non esegua le prestazioni o i servizi previamente concordati entro i termini stabiliti.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Collegio dei Probiviri dell'Associazione per esporre in tale sede le proprie ragioni. Il Collegio dei Probiviri decide in autonomia.

Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo l'eventuale reintegro di cui al punto precedente.

Le modalità di esercizio del diritto di difesa e le procedure deliberative del Consiglio Direttivo in sede disciplinare e del Collegio dei Probiviri dell'Associazione, saranno disciplinati da un regolamento di disciplina che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 6 – Patrimonio e strumenti finanziari

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata,

- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j) rendite patrimoniali.

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto

Articolo 7 – Esercizio sociale

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predisporre il rendiconto economico-finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato. L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno un documento di programmazione economica per l'anno successivo che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato. E' vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi ed avanzi di gestione

Articolo 8 - Organi

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il/i vice Presidente/i

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Collegio dei Revisori;
- Collegio dei Probiviri.

Le cariche sono totalmente elettive e prevalentemente gratuite.

Articolo 9 – Assemblea

L'Assemblea è il massimo organismo deliberante.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci saranno rappresentati in assemblea da un delegato da essi stessi nominato. Il nome e i dati anagrafici del delegato, così come ogni successiva modifica, saranno comunicati all'Associazione per iscritto perentoriamente entro la prima assemblea utile successiva, onde consentire al proprio delegato l'esercizio del diritto di voto. I delegati anzidetti devono, all'atto di convocazione dell'Assemblea, avere compiuto il 18° anno di età. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri; ogni Socio non può rappresentare per delega più di tre soci. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

- di approvare il bilancio consuntivo e preventivo e le relazioni annuali del Collegio dei Revisori;
- di fissare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- di nominare il Presidente, il Segretario e, se necessario, due scrutatori;
- di nominare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori,
- di deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.
- di deliberare su tutto quant'altro demandato per legge e per statuto all'Assemblea stessa.

Art. 10 Delibere Assembleari

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, ovvero entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o, mediante domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data della riunione. La convocazione va altresì comunicata ai Probiviri e ai Revisori, che hanno facoltà di partecipare alle riunioni assembleari. La convocazione deve in ogni caso contenere l'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono:

- in prima convocazione, la presenza di almeno tre/quarti (il 75%) degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre/quarti degli Associati. Le Assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali e ivi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede dell'Associazione.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 membri eletti tra i soci in regola con la quota associativa. Il Consiglio resta in carica due anni. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza

limitazione alcuna, ad eccezione di quanto attribuito per legge o statuto all'Assemblea dei Soci. In particolare si occupa: dell'ammissione di nuovi soci; di stabilire le quote annuali dovute dai soci; della convocazione delle Assemblee; di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea; di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e di presentarlo, per l'approvazione all'Assemblea, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori; di assumere eventuale personale dipendente, determinandone la retribuzione; di emanare eventualmente appositi regolamenti contenenti le norme per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; di favorire il buon funzionamento dell'Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta al perseguimento degli scopi sociali. Se vengono a mancare uno o più consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi dei non eletti nell'ultima votazione. In caso di dimissioni dei membri designati da enti terzi, il Consiglio trasmette richiesta di sostituzione agli Enti interessati. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora la maggioranza dei membri del Consiglio si dimetta, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il/i Vice Presidente/i, il Tesoriere e il Segretario nel corso della prima riunione.

Art. 12 Riunioni consiliari

Il Consiglio Direttivo si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alla riunioni almeno sette giorni prima; solo in caso di comprovata urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Viene considerato presente a tutti gli effetti il consigliere che si colleghi con il luogo di convocazione del Direttivo per mezzo di videoconferenza o altri mezzi che permettano la sua identificazione e la partecipazione alla discussione. Non vi sono limiti al numero di consiglieri che possono utilizzare tale pratica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in assenza di quest'ultimo dal più anziano di età dei presenti. La funzione del segretario sarà svolta da una persona designata da chi presiede la riunione. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13 - Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In particolare il Presidente si preoccupa di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, curando l'esecuzione delle relative delibere. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso alla prima riunione consiliare. Al presidente, in assenza del Tesoriere, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre la bozza di bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione nonché tutti gli altri libri. Il presidente ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti ed intrattenere rapporti con gli istituti di credito, le assicurazioni e con altri fornitori, stipulando i contratti deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso e lo coadiuva in generale nell'attività di promozione e di organizzazione dell'Associazione. Possono essere eletti uno o più Vice Presidenti.

Articolo 15 – Tesoriere

Il tesoriere dell'Associazione svolge i seguenti compiti:

a) cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili, predisponendo altresì le

bozze dei bilanci consuntivi e di previsione;

- c) tiene aggiornati i libri soci e i dati economici relativi all'entrate provenienti dalle quote sociali
- d) gestisce tutta la documentazione relativa alla vita economica dell'Associazione (registri spese per le iniziative promosse dall'Associazione, registri entrate provenienti da donazioni, lasciti, oblazioni, co-finanziamenti pubblici e/o privati,...);
- e) cura lo stato patrimoniale dell'Associazione

Articolo 16 - Collegio dei Proviviri

Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione d'ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri eletti dall'assemblea, che resterà in carica due anni.

Articolo 17 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, qualora istituito, dura in carica tre anni, è composto di tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea dei soci. Il collegio al suo interno nomina il Presidente. Esso provvede al controllo della correttezza della gestione, in relazione alle norme di legge e di Statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il parere mediante apposite relazioni sui conti consuntivi e sui bilanci preventivi; effettua verifiche di cassa. I Revisori potranno, altresì, procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 18 - Modifica statuto e scioglimento associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci, in prima convocazione, e da un terzo dei soci, in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, neppure in forma indiretta.

Art. 19 Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile, quelle previste dalla legge 383/2000 e quelle previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in quanto compatibili.